

Sent. 14025/08

GRON. 5296/08

Rep. 11142/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del dr. Donatella Formisano Vannucci, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13164 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2006, posta in decisione all'udienza del 20 giugno 2007, e vertente

TRA

[redacted]
elettivamente domiciliata in Roma [redacted] presso lo studio dell'avv.to [redacted] che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv.to [redacted] giusta procura in calce all'atto di citazione

nei confronti di

CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI IN POLIETILENE, con sede in Roma

elettivamente domiciliato in Roma, [redacted] n. 12, presso lo studio del procuratore, Avv. Tommaso Marvasi che lo rappresenta e difende per procura estesa a margine della comparsa di costituzione e risposta

OGGETTO: società e consorzi.

CONCLUSIONI

All'udienza del 20 aprile 2007 fissata per la precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificato ed al quale si rinvia per la ricostruzione in fatto della vicenda la [redacted] conveniva in giudizio il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene (costituito il 31 agosto 1998 in attuazione dell'art. 48 del D.lgs. n. 22 del 1998, dopo che il relativo statuto era stato approvato con D.M. 15 luglio 1998) chiedendo accertarsi che la società attrice non rientri tra i soggetti obbligati ad iscriversi al consorzio medesimo né tra quelli obbligati a versare in contributo polieco e, di conseguenza, al pagamento della relativa fattura.

In subordine la società chiedeva dichiararsi l'illegittimità della sanzione richiesta dal consorzio non essendo stata esperita la procedura di cui all'art. 19 del Regolamento del Consorzio Polieco con conseguente annullamento della sanzione medesima.

Si costituiva in giudizio il consorzio convenuto chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, improcedibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda attrice per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta alla quale si rinvia "sancendo la sussistenza dell'obbligo di iscrizione al Consorzio PolieCo in capo alla società attrice, con conseguente obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni statutarie compreso quello di effettuare dichiarazioni periodiche in merito ai quantitativi movimentati".

Il convenuto chiedeva inoltre dichiararsi che la sanzione erogata fosse legittima con conseguente condanna della società al relativo pagamento.

Precisate le conclusioni come in atti la causa veniva trattata in decisione non ritenendosi necessario l'espletamento di attività istruttoria.

Gli associati al consorzio POLIECO, costituito il 14 giugno 1996, modificarono, con deliberazione assunta dalla relativa assemblea il 31 agosto 1998 il contenuto dello statuto dell'ente per adeguarlo a quello del consorzio menzionato dall'art. 48 del D.lgs. n. 22 del 1997, il cui statuto era stato approvato, ai sensi dell'ottavo comma dello stesso articolo, con D.M. 15 luglio 1998.


Tale modificazione statutaria venne notificata ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria il 23 settembre 1998 come previsto dall'art. 1, secondo comma, del citato D.M. 15 luglio 1998.

Il citato art. 48 del decreto n. 22 del 1997 prevede che, al fine di ridurre il flusso di rifiuti in polietilene destinati allo smaltimento, "è istituito il consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene" (primo comma), avente personalità giuridica di diritto di privato e retto da statuto approvato dal Ministro dell'ambiente di concerto col Ministro dell'industria (ottavo comma) e che "al consorzio partecipano" i soggetti espressamente indicati nello stesso articolo (secondo comma). Tale consorzio ha finalità ed oggetto specificamente indicati dalla legge (terzo comma), i relativi "mezzi finanziari" sono costituiti, per quanto qui interessa, anche "dai contributi dei soggetti partecipanti" (quinto comma, lett. b) e le deliberazioni del relativo organo, "adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma di statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti" (sesto comma).

L'ultimo comma dello stesso art. 48 prevede che dopo novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto del consorzio "chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio".

Il testo delle disposizioni di legge è quindi quanto mai chiaro nell'evidenziare che la partecipazione a tale consorzio ha natura obbligatoria (*ex lege*) per quei soggetti (imprenditori ed associazioni sindacali di categoria fra imprenditori) che producono, importano, trasformano, i beni in polietilene specificamente indicati dalla stessa legge e per quelli che riciclano e recuperano rifiuti degli stessi beni: le espressioni usate dal legislatore ("è istituito il consorzio"; "al consorzio partecipano"; "è obbligato a conferirli al consorzio") sono affatto univoche in questo senso.

Tale piana interpretazione è poi ulteriormente rafforzata dalle sanzioni amministrative a contenuto pecuniario previste dall'art. 51, comma sei-ter dello stesso decreto del 1997, introdotto dall'art. 10, quarto comma, della legge n. 93 del 2001, per i soggetti indicati nell'art. 48.



secondo comma, dello stesso decreto del 1997 "che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto". L'introduzione di specifica sanzione amministrativa da parte della citata legge del 2001 senza mutamento dei precetti contenuti nel citato art. 48 conferma quindi la sussistenza dell'obbligazione legale per i soggetti previsti dal decreto di partecipare al consorzio di cui si discute a partire dalla costituzione dello stesso secondo il procedimento previsto dal D.lgs. del 1997.

Il fenomeno della costituzione da parte della legge di consorzi obbligatori fra determinati soggetti per lo svolgimento di determinate attività di interesse pubblico, con la previsione di specifici contributi al funzionamento ed all'attività di tali enti a carico dei consorziati, non è nuovo per l'ordinamento italiano (dai consorzi di bonifica, di cui al R.D. n. 215 del 1933, al consorzio nazionale tra i concessionari del servizio riscossione tributi, di cui alla legge n. 524 del 1977, consorzio obbligatorio degli oli usati di cui al D.lgs. n. 95 del 1992).

POLIECO, costituito a tempo indeterminato (con il solo limite della "permanenza dei presupposti normativi per la sua costituzione": art. 2) ed il cui statuto è conforme a quello approvato dal sopra citato D.M., è il consorzio previsto dal più volte citato art. 48: ciò si desume dal fatto che i dicasteri specificamente indicati dall'art. 22 dello statuto dell'ente hanno ciascuno provveduto a nominare i componenti del collegio dei revisori dei conti di POLIECO previsti da tale clausola statutaria (doc. 6, 7 e 8 fascicolo POLIECO).

L'art. 4 dello statuto di POLIECO, nel prevedere l'obbligo di partecipazione al consorzio dei soggetti dalla stessa clausola indicati, ripete sostanzialmente il precetto contenuto nell'art. 48, secondo comma, del D.lgs. n. 22 del 1997: la dedotta violazione di tale ultima norma imperativa non sussiste.

Dall'obbligatorietà di partecipazione a POLIECO dei soggetti previsti dall'art. 48 della legge e dall'art. 4 dello statuto deriva che la cessazione del rapporto associativo limitatamente al singolo consorziato non può che derivare per gli imprenditori dal venir meno del presupposto previsto dalla legge per la relativa partecipazione al consorzio: *id est*, dalla durevole dismissione di taluna delle attività economiche indicate dalle menzionate disposizioni; con conseguente inapplicabilità, in

ragione della peculiare natura del rapporto associativo costituito per volontà della legge, della facoltà di recesso garantita dall'art. 24, secondo comma, c.c., agli associati di associazioni riconosciute come persone giuridiche che non abbiano assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

L'art. 9 dello statuto del consorzio, nel prevedere quale unica ipotesi di risoluzione del rapporto associativo limitatamente al singolo associato l'esclusione dei consorziati che non svolgano più le attività economiche che ne rendono obbligatoria la partecipazione all'ente, costituisce, quindi, adempimento statutario alla volontà della legge.

Come sopra evidenziato, l'art. 48, quinto comma, lett. b), del D.lgs. n. 22 del 1997, prevede espressamente che il patrimonio del consorzio obbligatorio è costituito "dai contributi dei soggetti partecipanti"; così consentendo allo statuto dell'ente di imporre ai propri associati specifici contributi a contenuto pecuniario per lo svolgimento dell'attività dell'ente, indicate nel relativo oggetto associativo (art. 3 statuto).

Di qui la legittimità delle clausole dello statuto di POLIECO in materia di contributo finanziario annuo, deliberato dall'assemblea, per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero di beni in polietilene (artt. 7, terzo comma, lett. b), 11, primo comma, lett. a)), posto che lo specifico contributo finanziario previsto dall'art. 48, settimo comma, del decreto del 1997 (denominati "contributo percentuale di riciclaggio") a carico dei soggetti partecipanti obbligatoriamente al consorzio ha fonte (decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria) e presupposti (mancato raggiungimento degli "obiettivi minimi di riciclaggio") diversa da quella statutaria e concorre, quindi, ove disposto, con il contributo ordinario previsto dalle sopra citate clausole statutarie del consorzio.

Il contributo annuale previsto dallo statuto consortile a carico degli associati è deliberato annualmente dall'assemblea ordinaria in una quota proporzionale al numero delle quote di partecipazione (determinate ai sensi dell'art. 6 dello statuto) al consorzio (artt. 11, primo comma, lett. a) e 16 dello statuto).

L'attrice è associata a POLIECO quale produttore di beni in polietilene essendosi regolarmente iscritta ed era, in ogni caso, tenuta ad iscriversi; pertanto, e' tenuta alla obbligazione contributiva.

Quanto alla sanzione comminata dal Consorzio si ritiene fondata la doglianza mossa dall'attrice circa il mancato esperimento della procedura di cui all'art. 19 punto 4 del Regolamento del Consorzio; la sanzione di cui alla fattura in atti dunque e' stata illegittimamente comminata.

Si ritiene opportuno, in considerazione della parziale, reciproca soccombenza compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda o istanza disattesa respinta,così provvede:


- rigetta la domanda principale proposta dalla [redacted] nei confronti del Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene PolieCo;

- accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della sanzione comminata a norma dell'art. 19 del Regolamento del Consorzio nei confronti di [redacted]

Spese compensate.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2008


CANCELLIERE C1
Dott.ssa Pia Carmela Fusco


Donatella Formisano

Depositato in cancelleria Roma II
28 GIU 2008
IL CANCELLIERE C1 (dott.ssa Pia Carmela Fusco)